

**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,  
ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE POLITICHE ABITATIVE**

Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale e non residenziale ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile".

Procedure del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA PUGLIA residenziale e non residenziale.

## **Procedure del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA PUGLIA residenziale e non residenziale.**

### **1. La Certificazione di Sostenibilità Ambientale degli Edifici**

1.1. Il comma 4 dell'art. 9 della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 *"Norme per l'Abitare Sostenibile"* attribuisce alla Giunta Regionale il compito di definire il sistema di procedure per la certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici.

1.2. Il sistema di valutazione adottato dalla Regione Puglia per la definizione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici residenziali e non residenziali è il Protocollo ITACA PUGLIA derivato dal Protocollo ITACA, strumento di valutazione della qualità ambientale approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome italiane.

1.3. Il Protocollo ITACA specifica i criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteria per la valutazione della sostenibilità ambientale degli interventi, ai fini della loro classificazione attraverso l'attribuzione di un punteggio di prestazione.

1.4. Il Protocollo ITACA è un sistema a "punteggio" che consente di valutare il livello di sostenibilità degli interventi di nuova costruzione e di recupero, con destinazione d'uso residenziale e non residenziale.

Misurare le prestazioni ambientali degli edifici significa individuare i parametri di valutazione, i relativi indicatori e il loro peso.

Nel sistema approvato dalla Regione Puglia sono individuate cinque aree di valutazione. Ogni area comprende un certo numero di criteri raggruppati in categorie. L'edificio acquisisce punteggio in funzione del grado di soddisfacimento dei criteri.

### **2. Attori del processo**

Regione Puglia: Ente che promuove la sostenibilità ambientale con attività divulgative; aggiorna il Protocollo ITACA PUGLIA quando necessario determinando il peso dei requisiti; fornisce il software di calcolo gratuito; approva il programma dei corsi di formazione organizzati dagli enti di formazione e dagli ordini professionali; recepisce gli elenchi dei certificatori degli ordini professionali; revoca i Certificati di Sostenibilità Ambientale nei casi previsti ed effettua, di concerto con i Comuni e altri Enti interessati dagli interventi, i controlli.

Comune: Ente che con Deliberazione di Consiglio\Giunta comunale gradua gli incentivi, valuta la rispondenza delle richieste di progetto alla normativa edilizia vigente, recepisce le dichiarazioni finali del Direttore dei Lavori, effettua, di concerto con la Regione, i controlli, diffida in caso di difformità ed applica le sanzioni.

Committente: proprietario dell'immobile o l'avente titolo a presentare la richiesta del Titolo Abilitativo.

Progettista: tecnico abilitato alla redazione del progetto. Il progettista non deve essere necessariamente iscritto all'elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale.

Direttore dei Lavori: professionista responsabile della fase di realizzazione dell'opera che può coincidere anche con il progettista. Il Direttore dei Lavori non deve essere necessariamente iscritto all'elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale.

Certificatore di Sostenibilità: tecnico qualificato al rilascio dell'Attestato di Sostenibilità Ambientale del Progetto e al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, è professionista iscritto a Ordine o Collegio professionale. Può operare sia in qualità di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) sia come professionista libero od associato. Il tecnico qualificato dovrà avere conseguito l'accreditamento per il rilascio della Certificazione di Sostenibilità Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla Regione Puglia al punto 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2751/2012.

Ordini e Collegi Professionali: Enti che accreditano i propri iscritti come certificatori di sostenibilità, trasmettono periodicamente alla Regione Puglia l'elenco dei certificatori, informano i propri iscritti delle iniziative promosse dalla Regione Puglia.

### **3. Ambito di applicazione**

3.1. La certificazione di cui al punto 1 ha carattere obbligatorio per gli interventi con finanziamento pubblico superiore al 50% costituiti da nuove costruzioni ed interventi di ristrutturazione che interessano l'intero organismo edilizio.

Più specificatamente hanno carattere obbligatorio gli interventi pubblici o privati che beneficiano di finanziamento pubblico superiore al 50% identificati con:

- interventi di nuova costruzione;
- interventi di ristrutturazione edilizia secondo art. 3 comma 1 lett. D del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- recupero primario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata come definito dalla delibera di Giunta Regionale dei limiti di costo per intervento n. 1988 del 04/11/2019.

Negli altri casi la certificazione di sostenibilità può avere sia carattere volontario, sia essere finalizzato a benefici di natura volumetrica o economica.

Si specifica che il calcolo degli indici e dei parametri edilizi secondo l'art. 11 della L. R. n. 13/2008 non comporta l'obbligatorietà della Certificazione di Sostenibilità Ambientale.

In particolare si applica il Protocollo ITACA PUGLIA agli interventi privati che intendono avvalersi degli incentivi previsti dall'art. 12 della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 o da altre leggi e bandi che richiedano l'applicazione dello strumento di valutazione della sostenibilità ambientale.

Oggetto della valutazione è un singolo edificio (come definito all'art. 3 del RET), anche se composto da più unità immobiliari o più corpi di fabbrica e la sua area esterna di pertinenza ove presente. Il calcolo del punteggio di prestazione è riferito ad edifici residenziali o non residenziali di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti che coinvolgano non la singola unità immobiliare, ma l'intero edificio.

Un edificio oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione è equiparato, ai fini dell'applicazione del Protocollo, ad un intervento di nuova costruzione.

3.2. La Certificazione di Sostenibilità Ambientale considera i dati e i risultati riportati nel Certificato Energetico fermo restando che quest'ultimo segue procedure e modalità descritte dal D.Lgs. n. 192/2005 ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi.

L'emissione delle due certificazioni deve intendersi dunque obbligatoria nei casi previsti dalla legislazione vigente e indipendente in merito alle prassi di trasmissione agli Enti interessati.

3.3. Il Protocollo ITACA PUGLIA si applica a progetti di livello definitivo ed esecutivo nel caso di edifici qualificabili come opere pubbliche ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 o di livello assimilabile per edifici privati, giacché solo tali livelli di progettazione consentono una compiuta verifica dei criteri di valutazione.

3.4. Una valutazione di progetti aventi caratteristiche di definizione inferiori a quelle di cui al comma precedente, è prevista nel caso di presentazione di Piani Urbanistici Esecutivi che prevedano l'applicazione degli incentivi di cui all'art.12 della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13, oltre che per la partecipazione a bandi che ammettano livelli di progettazione inferiore all'esecutivo, per i quali è propedeutica l'applicazione del Protocollo ITACA PUGLIA.

3.5. La Pubblica Amministrazione può prevedere l'applicazione parziale del Protocollo ITACA PUGLIA limitatamente ad alcune aree di valutazione del protocollo stesso per incentivare prassi virtuose, per promuovere bandi ed iniziative, per valutare opere comprese nei regolamenti edilizi e nelle NTA.

3.6. Nel caso di **edifici con più di una destinazione d'uso** si deve procedere come segue:

- **Caso 1 - Edificio con destinazione d'uso residenziale prevalente e servizi annessi alla residenza aventi volumetria inferiore o uguale al 20% del totale:**

per il calcolo del livello di sostenibilità ambientale si applica il solo **Protocollo ITACA PUGLIA - Edifici RESIDENZIALI**. L'eventuale incentivo volumetrico ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 si applica solo al volume destinato alla residenza ed il livello di sostenibilità ambientale viene determinato solo su tale volumetria.

- **Caso 2 - Edificio con destinazione d'uso non residenziale** (edifici per uffici, scolastici, ad uso commerciale, industriale, ad uso ricettivo) **prevalente associato ad unità con destinazione residenziale o non residenziale la cui volumetria è inferiore o uguale al 20% del totale:**

per il calcolo del livello di sostenibilità ambientale si applica il solo Protocollo ITACA PUGLIA - Edifici NON RESIDENZIALI scegliendo la destinazione d'uso specifica (edifici per uffici, scolastici, ad uso commerciale, industriale, ad uso ricettivo). L'eventuale incentivo volumetrico ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 si applica solo al volume della destinazione d'uso prevalente ed il livello di sostenibilità ambientale viene determinato solo su tale volumetria.

- **Caso 3 - Edificio con destinazione d'uso residenziale o non residenziale associata ad altre destinazioni d'uso non residenziali differenti**(edifici per uffici, scolastici, ad uso commerciale, industriale, ad uso ricettivo) **aventi volumetria superiore al 20% del totale:**

per il calcolo del livello di sostenibilità ambientale si applicano i diversi protocolli interessati, con conseguente emissione di più Certificati di Sostenibilità Ambientale. L'eventuale incentivo volumetrico ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 si esprime sull'intera volumetria in misura proporzionale ai punteggi ottenuti dall'applicazione dei diversi Protocolli associati alle relative destinazioni d'uso.

#### 4. Incentivi per edifici privati, loro graduazione e cumulabilità

4.1. Gli incentivi per edifici privati, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale 10 giugno 2008 n. 13, art. 12 comma 1, sono graduati dai Comuni in modo tale da migliorare la qualità urbana sia nei singoli interventi edilizi che nella pianificazione urbanistica esecutiva, negli accordi di programma, nei piani di settore, negli interventi di rigenerazione urbana di ambiti degradati.

Gli incentivi sono applicabili ad interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti per favorire la riqualificazione di immobili caratterizzati da elevati livelli di inefficienza energetica e incompatibilità ambientale opportunamente diagnosticate.

La graduazione degli incentivi è formulata per:

- piani urbanistici esecutivi (piani di lottizzazione, PUE, accordi di programma, piani di recupero, piani di settore, programmi di rigenerazione urbana);
- interventi di social housing;
- interventi di edilizia privata.

I Comuni provvedono a graduare gli incentivi previsti dall'art.12 comma 1 con apposita delibera di Consiglio/Giunta Comunale secondo la bozza allegata alle presenti procedure (*Allegato A*). Sono altresì tenuti a trasmettere il suddetto provvedimento alla competente Sezione Politiche Abitative mediante posta elettronica certificata.

In riferimento agli incentivi e alla loro graduazione valgono i seguenti principi:

a) in assenza della delibera di Consiglio/Giunta comunale finalizzata alla graduazione degli incentivi, il riconoscimento massimo previsto dalla Legge Regionale 10 giugno 2008 n. 13, art. 12 comma 1 lettera b, pari al 10% del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, comporta il raggiungimento di almeno il livello 3 del sistema di valutazione della sostenibilità ambientale vigente al momento della richiesta del titolo abilitativo;

b) in caso di deliberazione di Consiglio/Giunta comunale finalizzata alla graduazione degli incentivi, il valore percentuale dell'incentivo volumetrico è associato ai risultati della certificazione e al relativo livello di sostenibilità raggiunto, come definito nella bozza di cui all'Allegato A alle presenti procedure, e prevede:

- relativamente agli interventi di nuova edificazione (come definiti all'art. 3 comma 1 lett. e DPR 380/2001), di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti, ai livelli 3, 4 e 5 del sistema di valutazione della sostenibilità ambientale vigente, al massimo incentivo del 10% del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti può essere associato un ulteriore incentivo di carattere economico costituito dalla riduzione del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione secondaria, con percentuale definita dal comune;

- relativamente agli strumenti di governo del territorio (piani urbanistici esecutivi, etc.), l'incentivo volumetrico da considerare sull'intera volumetria consentita e computabile anche per la realizzazione di unità abitative indipendenti, si applica solo se la valutazione semplificata consente di attribuire al piano nella sua totalità un livello di sostenibilità ambientale pari a 2. Sempre a partire dal livello 2, i Comuni possono associare: riduzioni del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione secondaria. L'attribuzione definitiva sia degli incentivi volumetrici che della riduzione degli oneri è confermata solo dopo l'approvazione definitiva del Piano e la presentazione dei progetti esecutivi dei singoli edifici.

La Delibera di Consiglio/Giunta Comunale relativa alla graduazione degli incentivi costituirà il requisito di base per l'accesso ai bandi di finanziamento pubblico regionale.

4.2. I Comuni che hanno adottato un sistema di graduazione degli incentivi in data antecedente alla pubblicazione delle presenti procedure dovranno verificare, entro 60 giorni dalla stessa data, la conformità del proprio documento ai principi sopra elencati, e, in caso di riscontro positivo, darne comunicazione alla competente Sezione Politiche Abitative. In caso di non conformità dovranno adeguare il proprio documento al nuovo sistema di graduazione. Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione delle presenti procedure si riterranno privi di efficacia ai sensi di legge i sistemi di graduazione non adeguati.

4.3. Gli incentivi previsti dal presente articolo sono cumulabili con altri contributi compatibilmente con i criteri previsti dagli incentivi nazionali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono cumulabili con gli incentivi previsti dal Decreto Legislativo del 3 marzo 2011 n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*.

4.4. Sono esclusi dall'applicazione degli incentivi volumetrici, gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e quelli di valenza ambientale, culturale e architettonica per i quali le norme ed i regolamenti vigenti e/o il parere della competente Soprintendenza BAAAS non consentano interventi di ampliamento, che possono però beneficiare degli incentivi finanziari previsti dalle delibere comunali di riferimento.

## **5. Strumento di valutazione della Sostenibilità Ambientale di un edificio**

5.1. Lo strumento adottato dalla Regione Puglia per la valutazione del livello di sostenibilità ambientale è il Protocollo ITACA PUGLIA nelle sue versioni dedicate ad **“Edifici Residenziali”** e ad **“Edifici non Residenziali”** (edifici per uffici, scolastici, ad uso commerciale, industriale, ad uso ricettivo).

5.2. La procedura per la certificazione di sostenibilità ambientale prevede una doppia valutazione: la valutazione del progetto e la valutazione dell'edificio.

### 5.2.1. Valutazione del progetto

In questa fase del processo di Certificazione l'esito positivo è rappresentato dal rilascio dell'Attestato di Sostenibilità del Progetto da parte del *Certificatore di Sostenibilità Ambientale del Progetto*. Il rilascio dell'Attestato e la sua consegna all'ufficio competente è il requisito necessario per la concessione degli incentivi richiesti.

La nomina formale del *Certificatore di Sostenibilità Ambientale del progetto* da trasmettere al comune, attraverso la compilazione del modello allegato alle presenti procedure (*Allegato B*), avviene contestualmente alla richiesta del Titolo Abilitativo.

Il progettista dell'intervento nella fase preliminare, alla consegna degli elaborati al competente ufficio, dovrà definire tutte le scelte progettuali attinenti alla sostenibilità ambientale ed in particolare:

- le agevolazioni previste dalla Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 o da altre norme;
- la collocazione negli elaborati di progetto (grafici, scheda urbanistica e relazioni) delle volumetrie oggetto di premialità. La volumetria oggetto di premialità dovrà essere chiaramente definita ed accorpata al fine di individuare un elemento indipendente (quale, a titolo esemplificativo, un'unità immobiliare, un ambiente o una stanza);
- effettua una prevalutazione della sostenibilità dell'edificio e predispone tutta la documentazione necessaria al Certificatore di Sostenibilità Ambientale per la redazione degli elaborati di cui ai successivi punti da a) a c).

Il proprietario dell'immobile o l'avente titolo a presentare la richiesta del titolo abilitativo, all'atto della presentazione al Comune di detta richiesta, dovrà allegare, agli elaborati richiesti dal Regolamento Edilizio Comunale per il rilascio del Titolo Abilitativo, la seguente documentazione a cura e sottoscritta dal Certificatore di Sostenibilità Ambientale:

- a) relazione di valutazione delle scelte progettuali che determinano il punteggio di cui al Protocollo ITACA PUGLIA vigente al momento della presentazione della richiesta del Titolo Abilitativo;
- b) framework e schede di sintesi dei punteggi conseguiti, in formato cartaceo ed elettronico;
- c) Attestato di Sostenibilità del Progetto ai requisiti del Sistema di Valutazione della Sostenibilità Ambientale vigente al momento della presentazione della richiesta del Titolo Abilitativo.

La mancata presentazione degli elaborati di cui ai punti a), b) e c) comporta la non applicazione delle agevolazioni previste dalla Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 o da altre leggi o bandi che condizionano la fruizione di agevolazioni di vario tipo alla emissione del Certificato di Sostenibilità Ambientale e al raggiungimento di un determinato livello di sostenibilità ambientale.

In caso di varianti in corso d'opera, il proprietario dell'immobile o l'avente titolo a presentare la richiesta del titolo abilitativo, all'atto di presentazione al Comune di detta variante, dovrà allegare agli elaborati di progetto relativi, la documentazione a cura e sottoscrizione del Certificatore di Sostenibilità Ambientale già presentata in fase di richiesta del titolo abilitativo, aggiornata sulla base del nuovo progetto.

Nel caso in cui detta variante di progetto non comporti una variazione del livello di sostenibilità previsto dal Protocollo ITACA PUGLIA presentato in fase di richiesta del Titolo Abilitativo, potrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del Certificatore di immutata variazione ai fini della sostenibilità su modello di cui all'*Alligato C* alle presenti procedure.

Qualora la Regione Puglia provveda all'aggiornamento dello strumento Protocollo ITACA PUGLIA, l'Attestato di sostenibilità dovrà essere redatto con la versione vigente al momento della Richiesta del Titolo Abilitativo.

Nel caso di varianti essenziali, come definite nell'art. 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si dovrà aggiornare il Protocollo ITACA e quindi rilasciare l'Attestato di Sostenibilità con la versione vigente al momento della presentazione della variante.


#### **Note esplicative relative alla fase di valutazione del progetto**

**Nota 1:** In linea generale, l'Attestato/Certificato di Sostenibilità Ambientale è legato al singolo titolo abilitativo. Qualora il titolo abilitativo sia relativo ad un progetto che includa più corpi di fabbrica/corpi scala è possibile optare per la redazione di più attestati/certificati effettuando valutazioni indipendenti per i singoli corpi di fabbrica/corpi scala.

**Nota 2:** In fase di richiesta del Titolo Abilitativo è possibile presentare esclusivamente una relazione semplificata sottoscritta dal Certificatore di Sostenibilità (così come descritta nelle linee guida dello strumento di valutazione vigente), rimandando alla fase del ritiro del Titolo Abilitativo la presentazione della documentazione completa con il relativo Attestato di Sostenibilità del Progetto. Se il procedimento amministrativo per la realizzazione dell'edificio non si configura come richiesta di permesso, alla SCIA o equivalente dovrà essere allegata la documentazione completa per l'applicazione del Protocollo ITACA PUGLIA, con il relativo Attestato di Sostenibilità del Progetto.

**Nota 3:** Nel caso di richiesta di approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, la documentazione da allegare a quella prevista dalla normativa vigente deve comprendere la predetta relazione semplificata e l'esplicita e puntuale indicazione delle agevolazioni richieste ai sensi della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13, nonché di specifiche condizioni necessarie per

mantenere dette agevolazioni nelle successive fasi dell'iter procedurale, in aggiunta a quelle previste dalla Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13.



### 5.2.2. Valutazione dell'edificio

Riguarda le fasi di valutazione della costruzione o recupero dell'edificio il cui esito positivo è la redazione del Certificato di Sostenibilità Ambientale da parte del *Certificatore di Sostenibilità Ambientale dell'edificio*.

La nomina formale del *Certificatore di Sostenibilità Ambientale dell'edificio* da trasmettere al comune, attraverso la compilazione del modello allegato alle presenti procedure (*Allegato B*), avviene prima dell'inizio dei lavori.

Il Certificatore di Sostenibilità Ambientale può essere lo stesso soggetto sia per la fase di progetto che per la fase di cantiere (valutazione del progetto, valutazione dell'edificio).

La nomina va presentata anche nel caso in cui il Certificatore dell'edificio sia lo stesso della fase di progetto.

Durante l'esecuzione delle opere il Certificatore di Sostenibilità Ambientale effettua dei sopralluoghi nelle fasi più significative della realizzazione dell'opera per verificare l'applicazione dei criteri previsti dal progetto di sostenibilità. A tal fine il Certificatore deve redigere un verbale di sopralluogo utilizzando il modulo allegato alle presenti procedure (*Allegato D*).

Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il Direttore dei Lavori dovrà trasmettere al Comune interessato dall'intervento l'attestazione della conformità delle opere realizzate alla relazione tecnica, agli elaborati grafici, alle schede di valutazione e alla scheda di valutazione riassuntiva della Certificazione di Sostenibilità Ambientale, allegati al progetto approvato o alle eventuali varianti presentate in corso d'opera (*Allegato E*).


Qualora durante l'esecuzione dell'intervento la Regione Puglia provveda all'aggiornamento dello strumento Protocollo ITACA PUGLIA, il Certificato di Sostenibilità dell'edificio dovrà essere redatto con la versione vigente al momento della Richiesta del Titolo Abilitativo che abbia ottenuto istruttoria positiva da parte del competente ufficio.

Nel caso in cui sopraggiungano varianti in corso di esecuzione dell'edificio definite essenziali, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il Certificato di Sostenibilità Ambientale dovrà essere emesso con la versione vigente del Protocollo ITACA PUGLIA al momento della presentazione della variante.

In caso di richiesta di agibilità parziale per singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.P.R. 380/2001, il Certificato di Sostenibilità Ambientale non può essere emesso in quanto lo stesso esprime il livello di sostenibilità ambientale conseguito dall'intera costruzione.

La difformità accertata della realizzazione a quanto contenuto nei documenti obbligatori per la certificazione di sostenibilità ambientale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge Regionale 10 giugno 2008 n. 13, art. 15.

# PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



## 6. Iter istruttorio e rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale

6.1. Il Certificato di Sostenibilità Ambientale degli edifici è rilasciato da Certificatori di Sostenibilità accreditati ed in regola con gli aggiornamenti ai sensi del comma 4, lettera b) dell'art.9 della Legge Regionale 10 giugno 2008 n. 13 e che, a norma dell'art. 9, comma 3, della stessa legge, siano estranei alla progettazione ed alla direzione lavori.

6.2. Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, i Soggetti certificatori di cui al punto precedente, all'atto di sottoscrizione del Certificato di Sostenibilità Ambientale, dichiarano:

*"l'assenza di conflitto di interessi intesa come estraneità alla fase di progettazione e realizzazione dell'edificio".*

6.3. È obbligatorio, a cura del Certificatore di Sostenibilità Ambientale, l'invio del Certificato di Sostenibilità Ambientale firmato digitalmente e corredato del modello di trasmissione allegato alle presenti procedure (*Allegato F*) all'ufficio regionale competente, la Sezione Politiche Abitative, all'indirizzo PEC: sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it, entro 15 giorni dalla data di fine lavori. Unitamente alla suddetta documentazione il Certificatore allega alla pec la scheda di sintesi di monitoraggio di cui all'Allegato G alle presenti procedure, compilato e a firma del Direttore Lavori dell'intervento.

La ricevuta di consegna della suddetta PEC va inoltrata, con il relativo Certificato di Sostenibilità Ambientale, al Comune interessato dall'intervento in allegato alla Segnalazione Certificata ai fini dell'agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.

## 7. Determinazione del punteggio e del livello di sostenibilità di un fabbricato.

7.1. Secondo quanto previsto dal Protocollo ITACA PUGLIA, i requisiti di sostenibilità ambientale posseduti dagli edifici sono determinati in relazione alle cinque aree di valutazione riportate nella seguente Tabella A. Ogni area comprende un determinato numero di criteri organizzati in schede. Per ciascuna delle schede, viene calcolato un indicatore di qualità energetica o ambientale che a sua volta viene rapportato ad una scala di prestazione per definire un punteggio; tale punteggio esprime il livello di sostenibilità del fabbricato rispetto allo specifico criterio. La somma dei punteggi ottenuti per le singole schede, ricalibrati secondo la pesatura attribuita ad ognuna di esse nel sistema complessivo, determina il punteggio associato a ciascuna area di valutazione. La somma pesata dei punteggi ottenuti nelle cinque aree di valutazione determina il livello globale di sostenibilità del fabbricato.

TABELLA A - Aree di valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici

1. Qualità del sito
2. Consumo di risorse
3. Carichi ambientali
4. Qualità ambientale indoor
5. Qualità del servizio

Il livello di prestazione della sostenibilità, associato al punteggio, si articola nelle seguenti classi indicate nella seguente Tabella B:

TABELLA B - livelli di prestazione della sostenibilità ambientale degli edifici

-1 Rappresenta una <b>prestazione inferiore allo standard</b> e alla pratica corrente.
<b>0</b> Rappresenta la <b>prestazione minima</b> accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti, o, in caso non vi siano regolamenti di riferimento, rappresenta la <b>pratica corrente</b> .
<b>1</b> Rappresenta un lieve miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.
<b>2</b> Rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.
<b>3</b> Rappresenta un notevole miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente. E' da considerarsi come la <b>migliore pratica</b> . (BEST PRACTICE)
<b>4</b> Rappresenta un significativo incremento della migliore pratica.
<b>5</b> Rappresenta una <b>prestazione</b> considerevolmente <b>avanzata rispetto alla migliore pratica</b> , di carattere sperimentale.

Ai fini della possibilità di accesso agli incentivi previsti dalla Legge Regionale n. 13/2008 “*Norme per l'abitare sostenibile*” occorre raggiungere almeno il livello **2**.

Il raggiungimento del livello di sostenibilità ambientale viene attestato sia in fase di progetto, attraverso l'emissione dell'Attestato di Sostenibilità del Progetto, sia nella fase di ultimazione dell'edificio, attraverso l'emissione del Certificato di Sostenibilità Ambientale.

7.2. Il Certificato deve essere redatto in conformità al modello approvato e fornito dalla Regione Puglia.

7.3. Il richiedente produce a sue spese la targa approvata dal certificatore. La targa attestante il livello di sostenibilità dovrà essere affissa nell'edificio in un luogo facilmente visibile e dovrà rispettare nella forma e nei contenuti il modello allegato alle presenti procedure (*Allegato H*). Ad ogni eventuale aggiornamento del Certificato di Sostenibilità, si dovrà provvedere anche all'aggiornamento della relativa targa.

7.4. Il Certificato di Sostenibilità Ambientale ha una validità temporale di 10 anni. Nel periodo di validità, eventuali interventi successivi all'opera inizialmente realizzata, non devono comportare una riduzione del punteggio determinante l'ottenimento della premialità volumetrica inizialmente concessa.

## 8. Soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale

8.1. Sono soggetti abilitati al rilascio dell'Attestato di Sostenibilità del Progetto e del Certificato di Sostenibilità Ambientale, i tecnici qualificati iscritti a Ordine o a Collegio professionale, nei limiti delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente. Essi possono operare sia nella loro qualità di dipendenti di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) sia come professionisti liberi od associati, quando in possesso dei seguenti titoli:

- Laurea in Ingegneria e iscrizione all'Ordine Professionale
- Laurea in Architettura e iscrizione all'Ordine Professionale

nel caso di costruzioni rurali e di modeste costruzioni civili:

- Diploma di Geometra e iscrizione al Collegio Professionale

- Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, Forestali e Ambientali e iscrizione all'Ordine Professionale

- Diploma di Perito agrario o agrotecnico e iscrizione al Collegio Professionale

nel caso di modeste costruzioni civili:

- Diploma di Perito industriale Edile e iscrizione all'Ordine dei Periti Industriali

8.2. I tecnici qualificati sopra indicati, al fine di poter essere abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, devono accreditarsi secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 2751 del 14/12/2012.

Il sistema di formazione ai fini dell'accREDITamento è costituito dai seguenti corsi:

a. "corso di formazione qualificante" di 20 ore, diviso in cinque moduli;

b. "corso di formazione di base" di 60 ore, diviso in sei moduli.

Alla luce degli aggiornamenti introdotti con le D.G.R. n. 1147 dell'11 luglio 2017 e n. 2290 del 21 dicembre 2017 ai sistemi di valutazione del livello di sostenibilità degli edifici in attuazione della Legge Regionale n. 13/2008, rispettivamente Protocollo ITACA PUGLIA 2017 - Edifici non residenziali e Protocollo ITACA PUGLIA 2017 - Edifici residenziali, l'allegato 1 alla D.G.R. n. 2751 del 14/12/2012, attinente i contenuti dei corsi di formazione, viene annullato. In *Allegato 1* si riportano i contenuti dei corsi di formazione base e qualificante per l'ottenimento della qualifica di Certificatore di Sostenibilità Ambientale.

Detti contenuti saranno periodicamente aggiornati in funzione della sopravvenuta normativa e degli aggiornamenti del Protocollo ITACA PUGLIA e pubblicati sul portale tematico <http://www.regione.puglia.it/web/orca> nella sezione dedicata all'Abitare Sostenibile.

Come già stabilito con D.G.R. n. 2751 del 14/12/2012 per il mantenimento della qualifica di Certificatore è obbligatorio l'aggiornamento su tematiche concordate con la Regione in relazione alle modifiche apportate al Protocollo ITACA PUGLIA, per un totale di minimo 8 ore.

I contenuti dei corsi di aggiornamento, in caso di revisione dello strumento Protocollo ITACA PUGLIA, verranno pubblicati sul portale tematico <http://www.regione.puglia.it/web/orca> nella sezione dedicata all'Abitare Sostenibile.

8.3. Gli Ordini e i Collegi succitati, tramite un'apposita commissione, valutano preliminarmente il curriculum professionale e formativo posseduto da ciascun proprio iscritto candidato all'accREDITamento e, in base ai criteri di cui all'Allegato 2 alla D.G.R. n. 2751 del 14/12/2012, stabiliscono quali moduli dei corsi base e qualificante i candidati debbano seguire.

Se in possesso di adeguati titoli ed esperienze, i candidati vengono direttamente accREDITati senza dover sostenere alcun esame.

8.4 I soggetti abilitati alla tenuta dei corsi di formazione, di cui al punto 4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 2751/2012, sono tenuti a presentare con messaggio di posta elettronica certificata, alla competente Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia, richiesta di autorizzazione allo svolgimento dei corsi (di accREDITamento/di aggiornamento) per ogni edizione che si intende organizzare, con un preavviso minimo di 15 giorni; nel caso il corso in fase di svolgimento preveda l'esame finale, i soggetti abilitati di cui sopra, sono tenuti a inviare con messaggio di posta elettronica certificata, alla competente Sezione Politiche Abitative, richiesta di nomina del rappresentante regionale a membro della Commissione d'esame, con un preavviso di 15 giorni lavorativi dalla data di svolgimento dello stesso. I rappresentanti regionali in seno alla Commissione d'esame, saranno nominati dal dirigente della competente Sezione Politiche

Abitative. I corsi dovranno obbligatoriamente riguardare approfondimenti su tutti i Protocolli ITACA vigenti.

8.5 Gli Ordini/Collegi, ovvero gli altri soggetti abilitati alla tenuta dei corsi di formazione, sono tenuti a trasmettere mediante posta elettronica certificata, alla competente Sezione Politiche Abitative, entro 30 giorni dalla conclusione del corso di accreditamento/aggiornamento ovvero dell'accREDITAMENTO parziale/totale per valutazione mediante curriculum, l'elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale utilizzando i modelli allegati alle presenti procedure (*Allegato J e Allegato K*). L'Allegato J dovrà essere reso su carta intestata del mittente e l'Allegato K dovrà essere trasmesso in formato editabile.

L'onere di comunicare l'elenco dei nominativi di coloro che hanno sostenuto e superato l'esame finale di un corso base/qualificante – ovvero abbiano partecipato proficuamente ad un corso di aggiornamento – è a carico del soggetto organizzatore dello stesso di cui al punto 4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 2751/2012. I professionisti hanno l'obbligo di trasmettere al proprio Ordine/Collegio di appartenenza il relativo attestato di superamento del corso frequentato.

8.6 Per quanto non espressamente richiamato ai punti precedenti, fa fede quanto riportato all'allegato A alla D.G.R. n. 2751/2012.

**Allegati alle Procedure del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA PUGLIA residenziale e non residenziale** (disponibili in formato editabile sul portale tematico <http://www.regione.puglia.it/web/orca> nella sezione dedicata all'Abitare Sostenibile):

- Allegato A. Graduatorie degli incentivi – Bozza Schema di delibera
- Allegato B. Modulo nomina certificatore in fase di progetto e in fase inizio lavori
- Allegato C. Dichiarazione del Certificatore per variante in corso d'opera
- Allegato D. Schema verbale sopralluogo in corso d'opera
- Allegato E. Dichiarazione di conformità delle opere eseguite
- Allegato F. Modulo di trasmissione Certificato di sostenibilità Ambientale
- Allegato G. Scheda di sintesi per monitoraggio
- Allegato H. Modello di Targa
- Allegato I. Contenuti dei corsi di formazione “base” e “qualificante”
- Allegato J. Nota di trasmissione elenco certificatori di sostenibilità ambientale
- Allegato K. Prospetto elenco certificatori di sostenibilità ambientale